



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)

Art. 1
(Istituzione dell'Imposta)

1. In attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Savona.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2
(Presupposto dell'imposta e soggetti passivi)

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) di Savona a partire dal 1° gennaio 1999;
 2. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;
 3. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
 4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati l'acquirente del veicolo, come individuato dagli artt. 93, riguardante le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli, e 94, concernente le formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, del D.Lgs. n. 285/92 riportante il nuovo Codice della strada o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta la formalità.
- 4bis. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

Art. 3
(Modalità, termini e sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 446/97.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una sanzione nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997, da corrispondersi contestualmente ad essa. La sanzione è ridotta, sempre che la sanzione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 come modificato

dall'art. 16 comma 5 del D.L. 185 del 29/11/2008. Il pagamento deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, alle condizioni ed ai limiti di cui all'art. 16 del Regolamento generale delle Entrate.

4. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge. In particolare, sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97). Per le formalità relative a veicoli non adattati intestati a soggetti affetti da handicap grave e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come riconosciuto nel giudizio conclusivo dalla Commissione medica competente, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta è dovuta nella misura del 50% .

4bis. L'imposta è dovuta nella misura della vigente tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 kw dal D.M. n. 435/1998 nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 (Misura dell'imposta)

1. L'imposta prov.le è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, salvo diverse disposizioni di legge.

2 bis. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice Civile, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione/agevolazione dell'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

3. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio prov.le del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. L'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione e per la cancellazione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è applicata nella misura prevista dalla legge.

Art. 5 (Modalità di riscossione dell'imposta)

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario, come previsto dall'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15/12/97, n. 446.
2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A e approvato dalla Provincia.

Art. 6
(Versamenti e obblighi del concessionario)

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito e dei rimborsi eseguiti, deve essere versato dal concessionario alla Tesoreria della Provincia, entro il termine di cinque giorni successivi alla riscossione posticipabili per i soli casi di forza maggiore debitamente motivati per iscritto.
2. Il concessionario della riscossione è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il relativo compenso trattenuto, gli eventuali recuperi, i rimborsi d'imposta, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. Il concessionario effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia, da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

Art. 7
(Compensi del concessionario)

1. Per gli adempimenti di cui al presente Regolamento, nonché per i dati e documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito nell'apposito atto di convenzione.

Art. 8
(Quietanza e controlli)

1. Le note, di cui all'apposito modulo, presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposta e devono essere accompagnate dal predisposto elenco di presentazione in duplice copia sottoscritto dal richiedente e recante l'indicazione degli estremi di ciascuna formalità, nonché l'importo complessivo delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata dall'Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal P.R.A. dopo l'esecuzione della formalità.

L'Ufficio P.R.A. per ciascuna formalità richiesta, provvede al controllo della congruità dell'imposta applicata, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29/07/1927

n. 1814, riportandovi, altresì, l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al concessionario. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta versata sia insufficiente, non potranno essere definite le relative formalità e il P.R.A. richiederà il versamento della differenza, nonché delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, da effettuare presso il concessionario della riscossione.

2. La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 9

(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate in quanto di competenza di P.R.A. di altra Provincia, il soggetto richiedente la formalità avrà diritto alla restituzione delle somme specificate all'art. 10. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 art. 3 si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella minima.

3. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 10

(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'imposta suppletiva e i rimborsi devono essere richiesti nel termine di cinque anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita unitamente alla nota di trascrizione originaria all'ufficio del P.R.A. di Savona che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente delle somme versate ed alle conseguenti annotazioni sul registro progressivo del P.R.A.

2. Analogamente il P.R.A. provvede per i versamenti in eccesso.

3. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate.

4. Il P.R.A. provvede, altresì al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A., secondo i criteri di gestione e le modalità operative specificate in apposito atto.

Art. 11

(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

1. L'archivio informatico dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro

Automobilistico in possesso del concessionario della riscossione, nonché dell'ammontare dell'I.P.T. riscossa è di esclusiva proprietà della Provincia. Al termine dell'affidamento, il concessionario dovrà tempestivamente trasferire al subentrante il predetto archivio.

2. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A., previsto dall'art. 56, quarto comma, del D. Lgs. 446/97.

3. A tale riguardo, il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art. 12
(Norme finali e transitorie)

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione secondo le modalità dettate dalla vigente disciplina di legge.

2. Con determinazione dirigenziale vengono, inoltre, stabilite le modalità di gestione delle attività di rimborso dell'I.P.T. e di recupero delle differenze di imposta per errore dell'importo riscosso.

3. Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate provinciali ex art. 52 del D. Lgs. 446/97.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con le decorrenze previste dalla legge.